



Michele PARTIPILO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Circolare 16/2013

**BENI IN GODIMENTO AI SOCI E FINANZIAMENTI DEI SOCI
DISCIPLINA FISCALE E ADEMPIMENTI COMUNICATIVI ENTRO IL 12/12/2013**

BENI IN GODIMENTO

Il DL n. 138/2011 ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate a **contrastare il fenomeno elusivo** dell'intestazione "fittizia" di **beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell'imprenditore**.

In particolare è previsto che la concessione in godimento di un **bene d'impresa**, da parte di una **società / ditta individuale**, ad un **socio / familiare** (a titolo personale), senza corrispettivo ovvero ad un **corrispettivo inferiore a quello di mercato**, comporta:

- per l'**utilizzatore** (imprenditore individuale / socio / familiare) la rilevazione di un **reddito diverso**, pari alla **differenza** tra il **valore di mercato** e il **corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene**;
- per il **concedente** (ditta individuale / società) l'**indeducibilità dei relativi costi**.

Con riguardo ai beni in esame:

- il **concedente** (società / ditta individuale);

oppure

- l'**utilizzatore** (imprenditore individuale / socio / familiare);

è tenuto ad inviare all'Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione contenente i dati relativi ai beni concessi in godimento, per l'anno 2012, (tipologia, durata della concessione, corrispettivo e valore di mercato) entro il giorno 12/12/2013.

SOGGETTI INTERESSATI

Concedenti

Con riferimento ai soggetti **concedenti il bene**, la disposizione in esame è applicabile ai seguenti soggetti, purché residenti in Italia:

- **imprenditori individuali**;

- **società di persone** (snc, sas);
- **società di capitali** (spa, srl, sapa);
- **società cooperative**;
- **stabili organizzazioni** di società non residenti;
- **enti privati di tipo associativo** con riguardo ai soli **beni** relativi all'**attività commerciale**.

Non sono **interessate** dalla disciplina in esame le **società semplici**.

Utilizzatori

Con riferimento agli **utilizzatori dei beni**, la disposizione in esame è applicabile ai seguenti soggetti che beneficiano, nella propria sfera personale, di beni relativi all'impresa:

- **soci**, residenti e non, **di società ed enti associativi privati** residenti che svolgono attività commerciale;
- **familiari**, residenti e non, **di soci** di società ed enti associativi privati residenti che svolgono attività commerciale;
- **soggetti** residenti e non, che **utilizzano** nella propria sfera personale **beni della propria impresa** commerciale residente;
- **familiari**, ex art. 5, comma 5, TUIR residenti e non, **dell'imprenditore individuale** residente.

La comunicazione va effettuata anche per i beni concessi in godimento dalla società ai soci '*o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo*'.
'.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate **non sono interessati** dalla disciplina in esame "*i soggetti utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso*", ossia le società commerciali di persone e di capitali.

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

I beni dell'impresa interessati dall'applicazione della disposizione in esame, sono:

- **beni strumentali**;
- **beni-merce**;
- **immobili patrimonio**.

Beni esclusi dalla comunicazione

sono **esclusi dalla comunicazione**:

- i beni concessi in godimento agli **amministratori**;
- i beni concessi in godimento al **socio dipendente o lavoratore autonomo**, se costituiscono **fringe benefit** ex art. 51 e 54, TUIR;
- i beni concessi in godimento **all'imprenditore individuale**.
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o

non, concessi in godimento a **enti non commerciali soci** che utilizzano gli stessi beni per **fini esclusivamente istituzionali**;

- gli **alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa** concessi ai propri soci;

- i **beni ad uso pubblico** per i quali è **prevista l'integrale deducibilità** dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge;

- i **finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore**;

- i **beni di valore non superiore a €3.000** (al netto IVA), **rientranti nella categoria 'altro'**, ossia i beni diversi dalle autovetture ed altri veicoli, unità da diporto, aeromobili ed immobili (sono quindi esclusi, ad esempio, telefoni cellulari, personal computer, tablet, ecc.).

SANZIONI

QUADRO SANZIONATORIO	
Sanzione proporzionale del 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa	In caso di omissione della comunicazione ovvero in caso di trasmissione con dati incompleti o non veritieri
Sanzione fissa da euro 258 a euro 2.065 (art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs. 471/1997)	Se i contribuenti si conformano alle disposizioni introdotte in tema di tassazione (tassazione del reddito diverso ed indeducibilità dei costi in capo all'impresa)

FINANZIAMENTI/ CAPITALIZZAZIONE EFFETTUATA DAI SOCI/ FAMILIARI

L'Agenzia delle Entrate, oltre a controllare sistematicamente la posizione dei soggetti che utilizzano i beni concessi in godimento dall'impresa, deve considerare, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche **qualsiasi forma di finanziamento / capitalizzazione effettuata nei confronti della società**.

L'Agenzia richiede quindi l'obbligo di comunicare taluni versamenti effettuati all'impresa dai soci o familiari dell'imprenditore.

In particolare, sono oggetto di comunicazione i finanziamenti / capitalizzazioni, concessi nell'anno *"per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro"*.

L'obbligo interessa i finanziamenti / capitalizzazioni **effettuati a decorrere dal 2012**. Non vanno comunicati quindi quelli effettuati antecedentemente.

I finanziamenti e le capitalizzazioni sono comunicati **solo se di importo pari o superiore a euro 3.600** per ciascuna tipologia di apporto.

Sono espressamente esclusi dalla comunicazione i dati degli apporti già in possesso dell'Amministrazione finanziaria (così, ad esempio, non va comunicato un finanziamento effettuato per atto pubblico / scrittura privata autenticata).

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*